



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott.ssa Lina Rubino - Presidente

dott. Pasquale Gianniti - Consigliere

dott. Marco Rossetti - Consigliere rel. ed est.

dott. Gabriele Positano Consigliere

dott. Marco Dell'Utri - Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto: procedimento civile
- distruzione del fascicolo
d'ufficio - onere della parte di
attivarsi per chiederne la
ricostruzione o la
rinnovazione dell'istruttoria -
violazione – conseguenze.

O R D I N A N Z A

sul ricorso n. 25464/24 proposto da:

-) [REDACTED] domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore,
difeso dall'avvocato [REDACTED]

- *ricorrente* -

contro

-) [REDACTED] **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [REDACTED];

- *controricorrente* -

nonché

-) [REDACTED] **s.r.l.**;

- *intimata* -

avverso la sentenza del Tribunale di Nola 17 aprile 2024 n. 1233;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] allegando di essere rimasto vittima d'un sinistro stradale avvenuto nel 2006, tre anni dopo convenne dinanzi al Giudice di pace di Ottaviano (NA) il proprietario (la società [REDACTED] s.r.l.) e l'assicuratore contro i rischi della r.c.a. ([REDACTED] S.p.A.) del mezzo cui ascriveva la responsabilità dell'accaduto.





2. Con sentenza 21.4.2011 n. 1236 il Giudice di pace accolse la domanda, liquidando all'attore il danno biologico (permanente e temporaneo), quello morale e il danno patrimoniale "*per spese sostenute e presumibilmente sostenende*" (sic). Queste ultime furono stimate in euro 500.

La sentenza fu appellata da [REDACTED]

3. Tredici anni dopo, con sentenza 18.4.2024 n. 1833, il Tribunale di Nola rigettò il gravame. Il Tribunale così motivò la propria decisione:

- il fascicolo d'ufficio di primo grado era stato inviato al macero a causa del tempo trascorso;
- le parti non avevano accolto l'invito a ricostituirlo;
- la causa andava perciò decisa "allo stato degli atti";
- allo stato degli atti il Tribunale ritenne non esservi la prova né delle spese per cure dentarie che la vittima avrebbe dovuto sostenere in futuro; né della circostanza che il sinistro avesse provocato l'avulsione di due elementi dentari, invece che di uno soltanto come ritenuto dal Giudice di pace.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [REDACTED] con ricorso fondato su quattro motivi.

La [REDACTED] ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

Il primo motivo (la cui intitolazione è manifestamente incoerente rispetto all'illustrazione della censura) contiene una illustrazione così riassumibile:

-) dapprima il ricorrente deduce che la sentenza di *primo grado* fu erronea, per essersi il Giudice di pace discostato dalle indicazioni del c.t.u. senza motivare tale scelta (pp. 7-8);
-) quindi sostiene che la c.t.u. "è fonte oggettiva di prova", e pertanto il Tribunale non avrebbe potuto discostarsene (p. 9);





-) ancora, deduce essere *"tutto errato che in atti non è presente alcun preventivo di spesa relativo al piano terapeutico, in quanto è presente molto di più di un semplice preventivo, è presente la c.t.p. [scilicet, evidentemente, "consulenza di parte", n.d.e.] del dott. Giugliano"*, che aveva quantificato il costo delle protesi dentarie in euro 3.000 (p. 10).

Il motivo si conclude con la seguente affermazione: *"il mancato esame della consulenza di parte ha determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, allorquando il documento non esaminato avrebbe offerto la prova che esclude la circostanza della sua mancanza in atti, che ha determinato il convincimento del giudice di merito, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, di modo che la ratio decidendi viene a trovarsi priva di fondamento"*.

1.1. Il motivo è *manifestamente* inammissibile.

In primo luogo, è inammissibile per la palese violazione del precetto di chiarezza, imposto dall'art. 366, n. 4, c.p.c. Il ricorrente, infatti, mescola censure avverso la sentenza di primo grado, censure avverso la sentenza d'appello, censure fondate su una presunta mancanza di motivazione, censure fondate su una presunta omessa valutazione di elementi istruttori.

In secondo luogo, è inammissibile per la sua estraneità alla *ratio decidendi*.

Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non raggiunta la prova del danno per la mancanza del fascicolo di parte; incurante di tale motivazione, il ricorrente si dilunga sostenere che *"la prova vi era"*, senza precisare dove, come e quando essa sarebbe stata acquisita, in violazione del precetto imposto a pena di inammissibilità dall'art. 366, n. 6, c.p.c.

In terzo luogo, quel che più rileva, il motivo è inammissibile perché lo stabilire se la vittima di un infortunio debba o non debba sottoporsi alla protesizzazione di un elemento dentario, così come lo stabilire se di tale necessità vi sia o non vi sia la prova, sono altrettanti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso.





Il secondo motivo censura il capo di sentenza che ha ritenuto indimostrata la perdita di due elementi dentari quale conseguenza del sinistro.

Il ricorrente sostiene che il rigetto della domanda fu motivato con la distruzione del fascicolo d'ufficio di primo grado, inviato al macero a causa del tempo trascorso dall'introduzione del giudizio di primo grado, evento a lui non imputabile.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente sostiene che, se il fascicolo d'ufficio andò al macero, non vi fu "negligenza" da parte sua, nonostante che per tredici anni (tale fu la durata del giudizio d'appello) non si sia peritato né di ricostituire il fascicolo; né di chiedere la rinnovazione dell'istruttoria, né di instare per la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., nonostante gli inviti in tal senso del giudicante.

Sarà appena il caso di ricordare che l'entità dei postumi causati dal sinistro non era certo una circostanza che poteva dimostrarsi solo per il tramite del fascicolo d'ufficio: sarebbe bastato chiedere una *inspectio corporis* ex art. 118 c.p.c., ovvero - se la pretesa avulsione dentaria era stata protesizzata - depositare i relativi documenti di spesa, previa richiesta di duplicato al professionista che li aveva emessi.

A fronte di tale condotta processuale manifestamente negligente, in un processo dispositivo quale è il giudizio ordinario di cognizione, correttamente il giudice di merito ha addossato alla parte le conseguenze della mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado.

3. Il terzo motivo di ricorso.

Col terzo motivo è censurata la sentenza d'appello per avere rigettato l'eccezione di nullità della procura conferita dalla [REDACTED] al difensore che, deceduto il primo procuratore, assistette la società appellata nella fase terminale del processo d'appello.

3.1. Il motivo è:





- inammissibile, perché la relativa eccezione fu formulata soltanto con la memoria di replica nel grado di appello, e quindi quando era già maturata l'acquiescenza;
- infondato, in quanto il procuratore di una società per azioni ha *ope legis* il potere di rappresentarla ai sensi dell'art. 2209 c.c., né il ricorrente - che ne aveva l'onere - ha mai anche solo chiesto di provare che la procura non consentiva la nomina di avvocati.

4. Il quarto motivo di ricorso.

Il quarto motivo, concernente le spese di lite, resta assorbito.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna [REDACTED] alla rifusione in favore di [REDACTED] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.500,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 8 gennaio 2026.

Il Presidente
(*Lina Rubino*)

